



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO DEL CENTRO SPECIALE DI ATENEO
CENTRO ALESSANDRO VOLTA PER IL CALCOLO
QUANTISTICO - CAV INSUBRIA**

Emanato con Decreto Rettorale n. 795 del 5 giugno 2026

Entrato in vigore il giorno 8 giugno 2026



**REGOLAMENTO DEL CENTRO SPECIALE DI ATENEEO
CENTRO ALESSANDRO VOLTA PER IL CALCOLO
QUANTISTICO - CAV INSUBRIA**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro	3
Art. 2 - Finalità e attività del Centro.....	3
Art. 3 - Sede, finanziamenti e personale del Centro.....	4
Art. 4 - Organi	4
Art. 6 - Direttore Scientifico e Vice-Direttore	5
Art. 7 - Personale esterno	6
Art. 8 - Regolamento del Centro.....	6
Art. 9 - Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 10 - Entrata in vigore	6



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito, ai sensi degli artt. 65 e seguenti dello Statuto, il Centro Speciale di Ateneo "*Centro Alessandro Volta per il calcolo quantistico*", denominato d'ora in poi CAV Insubria.

Art. 2 - Finalità e attività del Centro

1. Il CAV Insubria è unità di spesa per attività di ricerca e didattica nell'ambito del calcolo quantistico e del calcolo ad alte prestazioni HPC.
2. Il CAV Insubria potrà aderire a istituzioni internazionali aventi come scopo il calcolo quantistico e il calcolo HPC.
3. Il CAV coordina progetti di ricerca interdisciplinari che sfruttano tecnologie quantistiche e HPC in ambiti quali fisica della materia, chimica computazionale, farmaceutica, scienze dei materiali, finanza quantitativa, clima e scienze della vita.
4. Il CAV organizza e partecipa all'organizzazione di corsi, scuole e workshop su tematiche relative al calcolo quantistico e/o le sue applicazioni rivolti a studenti, dottorandi e ricercatori.
5. Tra le attività del CAV Insubria rientrano la progettazione, sviluppo e ottimizzazione di algoritmi quantistici e ibridi quantistico-classici per problemi di simulazione, ottimizzazione con esecuzione su piattaforme reali e su simulatori HPC. Il CAV Insubria partecipa alla gestione di un'infrastruttura sperimentale che integra cluster HPC e calcolatori quantistici, permettendo l'esecuzione di workflow eterogenei e lo studio di strategie avanzate di scheduling tra risorse classiche e quantistiche.

Art. 3 - Sede, finanziamenti e personale del Centro

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, il CAV Insubria dispone di una sede propria, indicata nel decreto rettorale di istituzione del Centro, e di spazi funzionali alle sue finalità.
2. Il CAV Insubria ordinariamente si avvale, per il suo funzionamento di:
 - a. finanziamenti disposti dagli Organi di governo centrale dell'Ateneo, in relazione a programmi o esigenze particolari;
 - b. fondi erogati dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio e da altri Ministeri, da enti comunitari, nazionali e internazionali, da enti pubblici e privati e da aziende.
 - c. risorse messe a disposizione dalle strutture dell'Ateneo, a valere sui propri fondi, per la realizzazione di progetti specifici coerenti con le finalità del Centro;
 - d. proventi derivanti da donazioni o da ricavi generati dalle attività svolte dal Centro stesso, comprese quelle realizzate in conto terzi.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal proprio Regolamento, il Centro farà riferimento ad una struttura amministrativa di supporto, e potrà essere dotato di risorse immobiliari e strumentali messe a disposizione dall'Ateneo e da terzi per le attività previste per il funzionamento del Centro.

Art. 4 - Organi

1. Gli organi del CAV Insubria sono:
 - a. il Direttore Scientifico;
 - b. il Consiglio Scientifico

Art. 5 - Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico è nominato dal Rettore tra i Professori di ruolo dell'Ateneo, in servizio a tempo pieno. Il Direttore Scientifico rimane in carica cinque anni con possibilità di un unico rinnovo del mandato. Il Rettore può nominare anche un Vice Direttore scelto tra i componenti del Consiglio Scientifico.



2. Il Direttore Scientifico convoca e presiede le riunioni del Consiglio Scientifico e vigila sull'esecuzione dei suoi deliberati. In particolare:
 - a. coordina l'attività didattica e scientifica del CAV, cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative su indicazione del Consiglio Scientifico;
 - b. propone al Consiglio Scientifico i piani annuali delle attività, i prospetti di bilancio e del budget e le richieste di risorse;
 - c. propone alla struttura amministrativa di supporto le modalità di utilizzo del budget e delle eventuali variazioni;
 - d. cura le relazioni con gli Enti e le Istituzioni esterne, finalizzate allo svolgimento delle attività del CAV Insubria.
3. In caso di necessità e urgenza, il Direttore Scientifico può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Scientifico, proponendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
4. Annualmente il Direttore Scientifico redige una relazione delle attività svolte da sottoporre al Consiglio Scientifico.
5. Il Vice-Direttore coadiuva il Direttore Scientifico nella gestione di tutte le attività del CAV Insubria e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 6 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è individuato e nominato dal Rettore ed è composto dai seguenti membri:
 - a. il Direttore Scientifico, che svolge le funzioni di Presidente;
 - b. il Vice-Direttore;
 - c. due docenti strutturati dell'Ateneo
 - d. un esperto esterno all'Ateneo designato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Consiglio Scientifico dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rinnovati al massimo una volta.
3. Il Consiglio Scientifico si riunisce, su convocazione del Direttore Scientifico, almeno due volte all'anno, nonché quando almeno un membro ne faccia richiesta motivata. La convocazione è inviata a mezzo posta elettronica, almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. Le riunioni degli organi del CAV Insubria si possono svolgere anche in videoconferenza. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. A parità di voto, prevale il voto del Direttore Scientifico.
4. Il Consiglio Scientifico è l'organo di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro.
5. Nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari e delle competenze attribuite agli Organi di governo dell'Ateneo, il Consiglio Scientifico:
 - a. definisce il programma delle attività didattiche e scientifiche promosse dal CAV Insubria, affidandone il coordinamento e l'attuazione al Direttore Scientifico;
 - b. stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla struttura e per l'impiego coordinato delle risorse, umane e materiali;
 - c. propone agli Organi l'attivazione di progetti di ricerca, convenzioni, i contratti e i tariffari per attività conto terzi e la relativa ripartizione dei corrispettivi;
 - d. esercita tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli Organi di governo centrali dell'Ateneo;

Art. 7 - Personale esterno

1. Il Direttore Scientifico accerta che il personale esterno all'Università, ammesso a frequentare le strutture utilizzate dal CAV Insubria sulla base di specifici accordi e/o contratti, rispetti quanto



previsto dalle Linee Guida di Ateneo sulla Sicurezza e sulla Sicurezza della Ricerca. Il Direttore Scientifico dovrà inoltre accertare che il personale esterno sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile) per la copertura totale di rischi e conseguenze derivanti dall'attività svolta. Il personale esterno è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti in tema di tutela della sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i Regolamenti in materia adottati dall'Ateneo.

Art. 8 - Regolamento del Centro

1. Il presente Regolamento può essere modificato su iniziativa del Consiglio Scientifico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ogni modifica sarà sottoposta all'approvazione dai competenti organi dell'Ateneo. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni e i documenti acquisiti dal CAV relativamente alla sua attività devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e nel Decreto Legislativo n. 196 del 2003, recante il "Codice per la protezione dei dati personali", e sue successive modifiche e integrazioni.
2. L'Ateneo si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati personali relativa ai trattamenti oggetto del presente Regolamento.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on line dell'Ateneo.